


ALESSANDRA REDA

Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Consulente Tecnico del Giudice

Cosenza, 14 maggio 2015



Egredi Creditori del
FALLIMENTO
Ga.Gi. Vetri S.n.c.
di Garrafa A. & Gioiello V.
e dei soci illimitatamente responsabili
sig. GARRAFA ANTONELLO
sig.ra GIOIELLO VIRGINIA

OGGETTO: FALLIMENTO GA.GI. VETRI S.N.C. DI GARRAFA A. E GIOIELLO V.
FALLIMENTO GARRAFA ANTONELLO, NATO A MONTALTO UFFUGO IL
15/07/1977 C.F. GRR>NNL 77L15 F416A
FALLIMENTO GIOIELLO VIRGINIA, NATA A COSENZA IL 27/11/1973 C.F. GLL
VGN 73S67 D086F
R.G. N. 9/2015 TRIBUNALE DI COSENZA

Comunicazione ex art. 92 L.F.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza depositata in data 04/02/2015 ha dichiarato il fallimento della società indicata in oggetto e dei soci illimitatamente responsabili, nominando Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Goggiamani. Con ordinanza del 15/04/2015 il G.D. ha successivamente nominato Curatore la sottoscritta, a seguito di rinuncia del curatore nominato nella sentenza.

In relazione a ciò Vi comunico quanto segue:

- ❖ L'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo è prevista per il giorno **10 novembre 2015 alle ore 10.30** presso lo studio del Giudice Delegato della sezione Fallimentare, sita all'interno del palazzo di Giustizia di Cosenza.
- ❖ Le domande di ammissione al passivo, anche relative alla titolarità di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallimento, possono essere presentate **fino a trenta giorni prima dell'adunanza** di cui sopra – ovvero **entro il 09 ottobre 2015**, ricadendo il trentesimo giorno di domenica. Le domande presentate oltre tale termine e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, saranno considerate tardive (art. 101 L.F.) e come tali saranno trattate. Decorso quest'ultimo termine e, comunque, fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive

saranno ancora ammissibili purché venga dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore.

❖ I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni dei falliti possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta certificata del Curatore (alessandrareda@odcec.cs.legalmail.it) apposita domanda ai sensi dell'art. 93 L.F., unitamente alla copia dei documenti che provano la sussistenza del diritto, **pena l'inefficacia dello stesso e deve essere spedito esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata.**

Ricorso e documenti devono essere allegati alla mail certificata scansionati in formato PDF ed inoltre, in calce al ricorso o in distinto atto il creditore deve attestare, ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, che le copie dei documenti inviati sono conformi agli originali, a tal fine allegando copia (non autenticata) del documento di identità.

L'originale del titolo di credito (cambiali ed assegni) allegato al ricorso deve essere per legge depositato presso la cancelleria del tribunale. Gli originali di documenti diversi da cambiali ed assegni verranno invece esibiti dal creditore in udienza, assieme alla documentazione originale e alla ricevuta della PEC inviata.

❖ Il ricorso contenente la domanda di ammissione al passivo può essere proposto anche senza l'assistenza di un difensore e quindi sottoscritto ed inviato anche personalmente dalla parte, ed è formato ai sensi degli articoli 21 comma 2 ovvero 23 comma 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni. Qualora sia sottoscritto da un legale, questi dovrà essere munito di apposita procura.

❖ Le domande in formato cartaceo depositate o inviate a mezzo posta alla cancelleria, così come anche le domande inviate con modalità telematica direttamente alla cancelleria, non saranno esaminate in quanto il ricorso che le contiene è irricevibile.

❖ Oltre alla trasmissione telematica all'indirizzo PEC del Fallimento, è richiesto, al solo fine di agevolare i lavori degli organi della Procedura, l'invio di **una copia del ricorso con i relativi allegati, anche in forma cartacea, presso lo studio del Curatore.** A questo riguardo si precisa che i ricorsi inviati al Curatore in solo formato cartaceo, anziché digitale, non potranno essere esaminati, in quanto irricevibili.

❖ Si ribadisce che l'indirizzo PEC al quale trasmettere la documentazione e le comunicazioni è il seguente: alessandrareda@odcec.cs.legalmail.it

il ricorso deve contenere:

1. l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere la comunicazione dell'integrale del progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo e le successive comunicazioni del curatore (tra le quali la relazione semestrale sull'andamento del fallimento, i progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di riparto finale);
2. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
3. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
4. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
5. l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione vantato, anche in relazione alla graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

Rammento poi che:

- ❖ il ricorso è **inammissibile** se è omissso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 2) 3) o 4) di cui sopra; mentre se è omissso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 5) il credito sarà considerato chirografario.
- ❖ Ai creditori che vantano anche diritti sulle cose mobili o immobili del fallito, si consiglia la presentazione di **domande separate per l'ammissione del credito al passivo e per la rivendica o la restituzione.**
- ❖ Ciascun creditore, con la domanda di ammissione al passivo, o con altra precedente comunicazione, può dare la sua disponibilità ad assumere **l'incarico di membro del comitato dei creditori**, o può segnalare altri nominativi aventi i requisiti previsti dall'art. 40 L.F.
- ❖ Il ricorso deve essere corredato dai documenti giustificativi del diritto vantato (si veda elenco di seguito riportato) muniti di data certa (per contratti, lettere, documenti bancari, ecc. ...); tuttavia i documenti non presentati con la domanda potranno essere presentati, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Si segnala al riguardo che le carenze riscontrate in udienza dal G.D. non saranno colmabili con la richiesta di

rinvio, si invitano pertanto i creditori a prendere visione del progetto prima dell'udienza in modo da potere eventualmente integrare la documentazione carente.


Vi avverto che:

- a) depositerò telematicamente alla cancelleria del Tribunale il progetto di stato passivo almeno 15 giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti e verrà inviato direttamente all'indirizzo PEC indicato dal creditore o, in mancanza, la comunicazione verrà effettuata mediante deposito di copia del progetto di stato passivo direttamente in cancelleria;
- b) La comunicazione di cui al punto a) vale come comunicazione ai sensi dell'art. 95 secondo comma L.F.
- c) potrete esaminare detto progetto e presentare osservazioni scritte a mezzo PEC direttamente al Curatore, con le modalità indicate dall'art. 93 L.F. secondo comma e cioè fino a cinque giorni prima dell'udienza;
- d) se nel corso della procedura è intenzione del creditore variare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il nuovo indirizzo dovrà essere comunicato tramite PEC all'indirizzo di posta certificata del curatore.

Distinti saluti,

Il Curatore

Dott.ssa Alessandra Ruffa



INDICAZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE IN REAZIONE AL CREDITO FATTO VALERE

Spese di giustizia:

- verbale di pignoramento mobiliare

Crediti riconosciuti in decreto ingiuntivo

- decreto ingiuntivo definitivo: accompagnato da decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c. o da prova della notifica ed attestazione di cancelleria della mancata proposizione dell'opposizione

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria

- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla stessa data

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere (per gli avvocati in particolare: (verbali di udienza, atti introduttivi, memorie, provvedimenti giudiziari, documentazione relativa ad eventuali esborsi ecc.)

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite
- estratto conto delle singole voci creditorie

Coltivatori diretti:

- prova della qualifica di coltivatore diretto rilasciato dalla C.C.I.A.A.
- contratto, che ha originato il rapporto, con data certa anteriore al fallimento
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane
- copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) n.b. nel caso di società di persone anche dichiarazione dei redditi dei soci relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito
- libro matricola
- libro dei cespiti ammortizzabili
- dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa
- fatture acquisti

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito

Cooperative agricole:

- certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte
- copia dei cedolini paga dei lavoratori

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e delle bolle di consegna
- documenti di trasporto delle merci
- estratto registri IVA

n.b. si rammenta che le sole fatture non costituiscono prova del credito

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente
- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria
- copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.

Proprio a questo fine si raccomandano ai creditori ipotecari di indicare, nella domanda di ammissione, in voci distinte:

- a) il capitale da ammettere in via ipotecaria e, quindi, le quote di capitale delle rate insolte nonché il capitale residuo dopo l'ultima rata insolta;
- b) l'ammontare degli interessi corrispettivi iscritti maturati nel triennio;
- c) gli interessi da ammettere in via chirografaria, e quindi gli interessi (corrispettivi e moratori) maturati prima del triennio, gli interessi maturati nel triennio sulle quote di capitale delle rate insolte e sul capitale residuo.

Per tanto, qualora vi siano semestralità scadute e non pagate, il creditore dovrà indicare la composizione delle anzidette semestralità, cioè dovrà indicare la parte imputabile a capitale, quella imputabile ad interessi convenzionali e quella imputabile ad interessi moratori.

Creditori pignorati:

- copia del contratto o dell'atto di pegno
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso del fallito, avente data certa anteriore al fallimento.

Creditore: Comune di Falconara Albanese

Si chiede di prendere visione della comunicazione allegata alla presente.

Il Curatore

dott.ssa Alessandra Reda

Via Trento n. 41 – 87100 Cosenza

Tel. e fax 0984 23229

e-mail alessandra.reda@gmail.com

PEC alessandrareda@odcec.cs.legalmail.it